

IL RETTORE

VISTA la legge 9 maggio 1989, nr. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240 (*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*);

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, emanato con Decreto del Rettore n. 3 del 6 febbraio 2012, pubblicato sulla G.U. nr. 45 (Serie Generale) del 23.2.2012, in particolare l'art. 12 ("Senato Accademico");

VISTO il Regolamento Elettorale di Ateneo, emanato Decreto rettorale 20.3.2012 n. 11 e s.m.i.;

VISTO quanto deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 16.12.2014 in materia di durata in carica degli eletti in occasione di elezioni suppletive, nel senso di prevedere per essi lo svolgimento di un intero mandato, come testualmente disposto all'art. 22, comma 1, dello Statuto di Ateneo;

VISTO il Decreto del Rettore n. 623 del 18.10.2018, con il quale sono stati proclamati gli eletti delle componenti elettive per il triennio accademico 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 (ad eccezione del rappresentante dei Ricercatori per la macroarea CUN 1, eletta in elezioni suppletive per il triennio accademico 2017/2018 -residuo periodo - 2018/2019, 2019/2020);

VERIFICATO che il Prof. Gianluca Marchi, eletto in rappresentanza dei Direttori di Dipartimento per la Macroarea CUN 3 è dichiarato decaduto (Decreto del Rettore n. 718 del 23.10.2019) a seguito delle dimissioni dalla carica di Direttore;

VISTI gli esiti delle votazioni per il rinnovo del Direttore del Dipartimento di Economia "Marco Biagi" e del Dipartimento di Giurisprudenza, entrambi appartenenti alla macroarea CUN 3;

RITENUTO dunque, una volta completata la definizione dell'elettorato passivo, di procedere all'indizione delle elezioni suppletive, in forma telematica, per un rappresentante dei Direttori di Dipartimento per la macroarea CUN 3, per il triennio accademico 2019/2020 (residuo periodo), 2020/2021, 2021/2022;

VISTO il disposto dell'art. 1, comma 2, del Regolamento Elettorale di Ateneo;

DECRETA

Articolo 1 (Indizione elezioni)

1. Sono indette, per il triennio accademico 2019/2020 (residuo periodo), 2020/2021, 2021/2022, per il **giorno 28 gennaio 2020 (martedì)** le elezioni, in forma telematica, di un **rappresentante** in Senato Accademico **dei Direttori di Dipartimento per la macroarea CUN 3**, come definita dal CUN e specificato dal comma 8 dell'art. 12 dello Statuto di Ateneo, dai docenti e ricercatori della rispettiva macroarea con voto limitato ad una preferenza;
2. I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente **dalle ore 9:00 alle ore 18:00**; le operazioni di voto e scrutinio verranno effettuate a mezzo sistema informatico.

3. Le componenti elettive del Senato Accademico restano in carica per tre anni accademici e sono rinnovabili consecutivamente una sola volta.

Articolo 2 (Liste degli elettori)

1. Le liste dell'elettorato attivo e passivo sono compilate a cura degli Uffici dell'Amministrazione e pubblicate mediante affissione agli Albi dell'Università e sul sito *web* di Ateneo all'indirizzo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html> almeno venti giorni prima della data delle elezioni.
2. Gli aventi diritto al voto esclusi dalle liste possono ricorrere, entro dieci giorni dalla pubblicazione delle liste stesse, alla Commissione Elettorale Centrale, che decide in via definitiva entro i successivi cinque giorni. Gli aventi diritto al voto possono, inoltre, segnalare ai competenti Uffici dell'Amministrazione eventuali errori materiali, nel medesimo termine di dieci giorni dalla pubblicazione delle liste.

Articolo 3 (Specifiche relative alla suddivisione degli elettorati – personale docente e ricercatore)

Elezione del Rappresentante dei Direttori di Dipartimento per la macroarea CUN 3: per la suddivisione dell'elettorato attivo rileverà esclusivamente il Dipartimento di afferenza in modo da consentire a ciascun elettore di esprimere il voto per uno dei Direttori della Macroarea a cui appartiene il Direttore del Dipartimento di appartenenza. Ciò anche nel caso in cui la Macroarea dell'elettore non fosse coincidente con quella del proprio Dipartimento di riferimento. Si precisa che sono attualmente già eletti in Senato Accademico il Direttore del Dipartimento di Studi Linguistici e Culturali ed il Direttore del Dipartimento di Comunicazione ed Economia. I Professori e Ricercatori afferenti ai suddetti Dipartimenti potranno esprimere il loro voto a favore di uno dei restanti Direttori di Dipartimento.

Si riporta nella seguente Tabella la corrispondenza dei Dipartimenti alle Macroaree CUN:

Dipartimento	Macroarea CUN del Dipartimento
Dip. di COMUNICAZIONE ed ECONOMIA	3- Scienze Umane, Politiche e Sociali
Dip. di ECONOMIA "MARCO BIAGI"	3- Scienze Umane, Politiche e Sociali
Dip. di GIURISPRUDENZA	3- Scienze Umane, Politiche e Sociali
Dip. di STUDI LINGUISTICI e CULTURALI	3- Scienze Umane, Politiche e Sociali
Dip. EDUCAZIONE e SCIENZE UMANE	3- Scienze Umane, Politiche e Sociali

Articolo 4 (Elettorato attivo e passivo – norme generali)

1. Si richiama il disposto dell'art. 3 del Regolamento Elettorale di Ateneo, secondo cui, fermo quanto disposto dall'art. 22 dello Statuto, ha diritto al solo elettorato attivo il personale in

- aspettativa per motivi di famiglia o in congedo straordinario per motivi di studio ovvero comandato, distaccato o in aspettativa obbligatoria per situazioni di incompatibilità.
2. È escluso dall'elettorato sia attivo che passivo il personale, che sia stato sospeso dal servizio ai sensi dell'art. 18, comma 9, dello Statuto.
 3. L'elettorato passivo per le cariche accademiche è riservato al personale che assicuri un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato prima della data di collocamento a riposo o, nel caso di personale dipendente a tempo determinato, fermo restando quanto disposto dal successivo art. 5, prima della data di termine del contratto. Il computo del termini decorre dalla data d'inizio del mandato.
 4. Operano in ogni caso le esclusioni dall'elettorato attivo e/o passivo previste dalla legislazione vigente al momento della convocazione del corpo elettorale che coincide con la pubblicazione del presente bando.
 5. Si specifica che saranno conteggiati, oltre che i mandati interi, anche gli scorcì di mandato.
 6. I requisiti di eleggibilità devono sussistere alla data di pubblicazione del bando.
 7. Ai sensi del Decreto Ministeriale 167 del 26.4.2011, articolo 3, comma 3, ai Professori e Ricercatori, che svolgono la propria attività totalmente presso Università diversa da quella di appartenenza, spetta l'esercizio del diritto all'elettorato attivo e passivo presso tale Università.

Articolo 5 (Elettorato attivo e passivo - Personale docente e ricercatore)

1. L'elettorato attivo, nel rispetto di quanto disposto dal precedente art. 3 del presente Regolamento, spetta ai Professori di prima e seconda fascia ed ai Ricercatori a tempo indeterminato e determinato **in servizio alla data di pubblicazione del bando.**
2. L'elettorato passivo spetta agli elettori che posseggano i requisiti di cui al precedente articolo 3.
3. Sono eleggibili i Direttori di Dipartimento eletti dai rispettivi Consigli di Dipartimento alla data in cui sono indette le elezioni, e che non risultino già eletti in Senato Accademico.
4. La perdita della qualità di Direttore di Dipartimento comporta la decadenza dalla carica di componente del Senato Accademico, anche nel caso in cui la cessazione dalla carica di Direttore avvenga per compiuto mandato e l'interessato risulti, comunque, rieletto a Direttore del Dipartimento
5. Relativamente ai Professori Straordinari a tempo determinato di cui all'art. 1, comma 12, della Legge 4.11.2005, n. 230 ed al relativo Regolamento di Ateneo, il titolare dell'incarico possessore dell'idoneità/abilitazione per la fascia di professore ordinario resta escluso dall'elettorato passivo per l'accesso alle cariche previste dallo Statuto di Ateneo, qualora la durata dell'incarico sia inferiore a quella del mandato, ai sensi del comma 3 del presente articolo. La partecipazione agli Organi delle strutture di afferenza avviene sulla base delle disposizioni e modalità stabilite, per i docenti di ruolo, dai relativi Regolamenti.

Articolo 6 (Candidature docenti)

1. Le elezioni si svolgono sulla base di candidature ufficiali, **da formalizzarsi presso l'ufficio incaricato delle procedure elettorali entro e non oltre lunedì 23 dicembre 2019 - ore 12,00**, presso la Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare, Via Donzi 5, Modena, utilizzando il modulo apposito che sarà pubblicato alla pagina <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html> , **da inviarsi**

in formato pdf, con acclusa copia fronte retro di un documento di identità, all'indirizzo: affariistituzionali@pec.unimore.it .

2. Coloro che intendono candidarsi **possono altresì** presentare la candidatura in un'apposita riunione del relativo corpo elettorale (una riunione per ciascuna delle tre macro aree CUN), che si terrà almeno 20 giorni prima delle elezioni, **se richiesta da uno o più candidati interessati. Per motivi organizzativi, si invitano gli interessati a comunicare la propria richiesta di assemblea all'indirizzo affariistituzionali@unimore.it entro venerdì 13 dicembre 2019.** La riunione del corpo elettorale è convocata e presieduta dal decano dei docenti iscritti nelle liste elettorali.

3. Le candidature sono rese pubbliche mediante il sito web dell'Università.

4. L'Università assicura a tutti i candidati, compatibilmente con il regolare svolgimento delle proprie attività istituzionali, condizioni paritarie di partecipazione alla competizione elettorale, ivi compresa la possibilità di tenere assemblee in locali idonei e di fare uso di una pagina web dedicata. .

5. Si ricorda che i componenti del Senato Accademico non possono fare parte del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.).

Articolo 7 (Commissione Elettorale Centrale)

1. Alla Commissione Elettorale Centrale permanente, nominata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Elettorale di Ateneo, spettano la verifica preliminare dei requisiti di eleggibilità dei candidati, la direzione e il controllo delle operazioni elettorali, l'approvazione delle operazioni di scrutinio, la decisione in prima istanza dei ricorsi comunque riguardanti lo svolgimento delle elezioni, nonché tutti gli altri compiti che le siano attribuiti dal Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 8 (Propaganda elettorale)

1. Nel periodo che va dalla pubblicazione del bando, che dispone la convocazione del corpo elettorale, fino a due giorni precedenti lo svolgimento delle votazioni, l'Università, su richiesta degli interessati, riserva appositi spazi per l'affissione di manifesti elettorali e pone a disposizione dei candidati e del corpo elettorale le aule necessarie per lo svolgimento di eventuali assemblee, nonché una pagina *web* dedicata sul portale di Ateneo e la possibilità di utilizzare per fini elettorali le liste di distribuzione di Ateneo.

2. Nel giorno precedente a quello delle votazioni e nel giorno in cui quest'ultime si svolgono è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.

3. La propaganda elettorale deve essere in ogni caso conforme ai principi e ai metodi sanciti dalla Costituzione e dalla legge.

4. La regolamentazione della propaganda elettorale e la sua concreta attuazione sono di competenza della Commissione elettorale centrale.

Articolo 9 (Seggi elettorali)

1. Con successivo Decreto verranno costituiti i seggi elettorali, nel numero complessivo di 3, di cui 2 presso la sede di Modena e 1 presso la sede di Reggio Emilia .

2. Ogni seggio è composto da un Presidente e quattro componenti (un Professore di I fascia, un Professore di II fascia, un ricercatore, un personale tecnico amministrativo), di cui uno con funzioni di Vice Presidente, scelti tra il personale dipendente dell'Università.
3. Non può far parte del seggio chi si presenta quale candidato.
4. In caso di temporanea assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vice Presidente. Il seggio opera validamente purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti.

Articolo 10 (Votazioni e preferenze esprimibili – Quorum di validità delle elezioni)

1. Le votazioni si svolgeranno con il sistema del voto telematico.
2. Nel caso del personale docente e ricercatore, ciascun elettore può esprimere una sola preferenza.
3. Ciascuna votazione sarà valida se vi abbia preso parte almeno un terzo degli aventi diritto, come determinati alla data di pubblicazione del presente bando.

Articolo 11 (Operazioni di voto)

1. Sono ammessi a votare gli elettori che presentino uno dei seguenti documenti di riconoscimento, munito dei requisiti di validità ai sensi delle vigenti disposizioni di legge:
 - a) passaporto;
 - b) carta di identità;
 - c) patente automobilistica;
 - d) tesserino universitario con fotografia;
 - e) modello AT.
2. In tal caso nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione Elettorale Centrale saranno annotati da parte del Presidente o di uno dei componenti del seggio gli estremi del documento.
3. In mancanza di idoneo documento di identificazione uno dei componenti del seggio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.
4. Trattandosi di voto telematico, il Presidente o uno dei componenti del seggio, accertata l'identità dell'elettore e la iscrizione dello stesso nella lista dei votanti, consegna all'elettore il suo certificato elettorale. L'elettore si reca in una cabina elettorale libera, recupera le credenziali di autenticazione e attraverso la stazione di voto esprime la preferenza per le elezioni per le quali ha diritto di voto. Completate le operazioni di voto, l'elettore si ripresenta alla postazione di accreditamento. Gli incaricati al seggio verificano, attraverso la stazione di controllo, il corretto completamento della sessione di voto dell'elettore. Gli incaricati al seggio restituiscono, nel caso sia stato trattenuto, il documento di identità all'elettore, che lascia il seggio elettorale.
5. Al termine della giornata di voto o dell'evento elettorale, gli incaricati al seggio effettuano le operazioni di chiusura giornaliera del seggio.
6. L'avvenuta votazione viene annotata nell'apposita colonna della lista dei votanti e certificata mediante la sottoscrizione dell'elettore e di uno dei componenti del seggio.
7. L'espressione del voto è personale, libera e segreta. Gli elettori fisicamente impediti possono esprimere il loro voto con l'assistenza di un familiare o di un altro elettore liberamente scelto. L'impedimento, quando non sia evidente, può essere dimostrato a mezzo di certificazione

rilasciata da un medico del Servizio Sanitario Nazionale. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un altro elettore.

Articolo 12 (Operazioni di scrutinio)

1. Concluse le operazioni di voto presso tutti i seggi, una volta concluse le operazioni di voto il presidente del seggio deputato allo svolgimento dello scrutinio procede immediatamente alla stampa del riepilogo dei dati risultanti dalla procedura telematica, allegandola al verbale di scrutinio del seggio.
2. Al termine dello scrutinio il Presidente provvede ad inviare tutto il materiale alla Commissione Elettorale Centrale.

Articolo 13 (Approvazione delle operazioni di scrutinio)

1. La Commissione, ove non sia diversamente disposto, si riunisce **entro tre giorni, naturali e consecutivi**, dalla conclusione delle operazioni di scrutinio.
2. La Commissione Elettorale Centrale permanente provvede **entro quattro giorni**, naturali e consecutivi, all'approvazione dei risultati e ne dispone la pubblicazione da eseguirsi immediatamente mediante affissione agli albi dell'Università, nonché sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
3. Avverso le decisioni della Commissione Elettorale Centrale ogni elettore, in riferimento all'elezione cui abbia partecipato, può proporre ricorso al Senato Accademico **entro quattro giorni, naturali e consecutivi**, dalla pubblicazione dei risultati elettorali. Il Senato decide in via definitiva nella prima seduta utile.

Articolo 15 (Proclamazione degli eletti)

1. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3 dell'articolo precedente o, nel caso siano stati proposti ricorsi, dopo la pubblicazione della decisione di quest'ultimi, il Rettore procede alla proclamazione degli eletti con apposito provvedimento del quale dispone la immediata pubblicazione mediante affissione agli albi dell'Università e mediante pubblicazione sul sito *web* di Ateneo (alla pagina: <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/elezioni.html>).
2. Sono proclamati eletti coloro che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulterà eletto il candidato con **maggior** anzianità in ruolo e, in caso di ulteriore parità, quello con **minore** anzianità anagrafica.

Articolo 16 (Elezioni suppletive)

1. In caso di cessazione anticipata, per qualunque causa, di un componente elettivo del Senato Accademico in rappresentanza dei Direttori di Dipartimento o delle Macroaree CUN, si procede ad elezioni suppletive, limitatamente alla macroarea interessata per i primi, e ai singoli ruoli componenti le macroaree CUN per i secondi.
2. Le elezioni suppletive dovranno tenersi entro il termine massimo di novanta giorni dalla anticipata cessazione dalla carica dell'eletto da sostituire.
3. In caso di rinuncia, di dimissioni o di cessazione dalla qualifica o perdita dei necessari requisiti da parte di uno degli eletti del personale tecnico-amministrativo si procede ad attingere dalla graduatoria dei non eletti.



4. Coloro che risultino eletti ai sensi dei precedenti commi restano in carica per un intero mandato.

Articolo 17 (Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente bando trovano applicazione le disposizioni contenute nello Statuto d'Ateneo e nel Regolamento Elettorale di Ateneo.

Articolo 18 (Responsabile di procedimento – Informazioni)

1. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Gabriella Brancolini, Dirigente della Direzione Affari Istituzionali, Contratti e Gare dell'Ateneo. Per informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti: tel. 059 2058355 (Francesca Simionato)- tel 059/2058338 (Gabriella Brancolini); e-mail: affariistituzionali@unimore.it.

Articolo 19 (Foro competente)

1. Per l'eventuale contenzioso giurisdizionale amministrativo è competente il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna, sede di Bologna, strada Maggiore 33, 40100 Bologna.

Modena, li 05.12.2019

Prot. n. 243562

IL RETTORE
(F.to Prof. Carlo Adolfo PORRO)